



COMUNE DI CALDAROLA
PROVINCIA DI MACERATA

PIANO REGOLATORE GENERALE
ADEGUAMENTO AL P.T.C.

PRG APPROVAZIONE DEFINITIVA

*D.C.C. n.27 del 30/11/2013, adeguamento alle prescrizioni della
Provincia di Macerata ai sensi dell'art.26 comma 6 lett. a), L.R. 34/1992
D.C.C. n.4 del 18/02/2013 e con D.G.P. n.357 del 19/11/2012*

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE INTEGRATIVE

TAVOLA

B

Arch. Antonio Roberto Migliorisi

Collaboratori

Arch. Rosanna Campellone

Geom. Samuele Governatori

Arch. Rita Ribichini

DATA APR. 2008

AGG. FEB. 2013

INDICE

1. PRESCRIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOTANICO-VEGETAZIONALE CARATTERIZZANTE L'AMBIENTE ED IL PAESAGGIO AGRARIO	2
2. CATEGORIE DELLA STRUTTURA GEOMORFOLOGICA	20
3. IL SISTEMA INSEDIATIVO.....	21
4. CRITERI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE URBANISTICA E DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	22

1. PRESCRIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOTANICO-VEGETAZIONALE CARATTERIZZANTE L'AMBIENTE ED IL PAESAGGIO AGRARIO

1.1 OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

Il paesaggio agrario e l'ambiente naturale sono caratterizzati da elementi diffusi costituiti da alberi isolati a piccoli gruppi o da filari ed inoltre dalla presenza di essenze arbustive poste in filari che costituiscono siepi.

Questi elementi sono localizzati per lo più lungo le strade principali, in aree marginali in abbandono, lungo i corsi d'acqua a divisione di campi coltivati, negli spazi pubblici e da ultimo nelle corti delle abitazioni private.

Le aree in abbandono che caratterizzano versanti scoscesi presentano ancora piccoli aggruppamenti di vegetazione forestale naturale costituiti per lo più da caducifoglie miste con presenza preponderante di *Quercus pubescens* (roverella), *Ulmus minor* (olmo), *Ostrya carpinifolia* (carpino nero), *Crataegus monogyna* (biancospino), *Prunus spinosa* (prugnolo) che ricordano formazioni anche importanti nella collina prima del disboscamento incontrollato a favore delle coltivazioni agrarie ed alle tecniche di meccanizzazione agricola.

Comunque questi elementi sia arborei che arbustivi rivestono una particolare importanza per la conservazione del paesaggio agrario sia dal punto di vista naturalistico che ambientale.

La vegetazione comunque individuata e riportata nelle tavole viene sottoposta a tutela dalle disposizioni di Legge vigenti ed in particolar modo dalla Legge Regionale del 23 febbraio 2005 n. 6 meglio definita come Legge forestale regionale.

1.2 BOSCHI DI LATIFOGIE A DOMINANZA DI ROVERELLA

I boschi vengono considerati elementi meritevoli di particolare tutela e sottoposti a vincolo paesaggistico previsto dalla L. n. 431/85 e dalla L.R. n. 6/05 e sono inoltre soggetti alle seguenti norme:

- nelle aree boscate è consentito il normale svolgimento delle attività selvicolturali secondo quanto previsto dal R.D.L. n. 3267/1923 (Legge forestale sui terreni soggetti a vincolo idrogeologico) e dalle prescrizioni della L.R. n. 6/05 (Legge forestale regionale);
- I criteri di taglio sono normati dalla Del. Regionale n. 3878 del 16/07/91;
- Tutto quanto disposto da tali normative va osservato per tutti i tipi di bosco presenti nel territorio comunale a prescindere dalle specie che li compongono, dall'estensione e dall'ubicazione.

1.3 ALBERATURE STRADALI

Le alberature sono date da individui arborei ed arbustivi di diversa grandezza e/o specie siti in filari lungo le vie di comunicazione di ogni tipo.

a. TUTELA

Le alberature stradali censite e anche se non riportate cartograficamente, purchè rappresentate da individui arborei e/o arbustivi adulti regolarmente impiantati di discreta conformazione e portamento altre alle prescrizioni della L.R. n. 6/05 valgono le seguenti norme:

DIVIETI

- è vietato l'abbattimento;
- è vietata la manomissione, le potature di ogni genere ad eccezione di quelle relative alla formazione, rimonda e tolettatura della chioma che comportino modeste riduzioni della chioma con mantenimento della forma originaria o di quella tipica della specie. Sono altresì vietati gli interventi di potatura delle branche e rami con diametro superiore a 10,00 cm.
- è vietato l'uso di mezzi meccanici di tipo rotativo e di ogni intervento che ne pregiudichi lo stato fitosanitario.

DEROGHE

- è concesso l'abbattimento sono in presenza di opere pubbliche o di pubblica utilità qualora sia stata accertata l'impossibilità di soluzioni progettuali alternative comunque accertate dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- è concesso l'abbattimento nei casi in cui sia stata accertata da Dottore Agronomo o Forestale la compromissione delle strutture vegetative per motivi sanitari o di tipo diverso (traumi da incidenti meccanici) per cui si prospetti minaccia alla pubblica incolumità o pericolo di diffusione di malattie;
- è concesso l'abbattimento nei casi di elementi arborei e/o arbustivi presenti in densità o distanze inopportune che non permettono uno sviluppo regolare ed armonico delle chiome e delle piante stesse.
- nei casi di abbattimento autorizzato è obbligatorio il reimpianto di un numero di individui almeno doppio di quelli abbattuti: per la scelta delle specie ed il luogo è obbligatoria la consultazione dell'Ufficio Tecnico competente il cui parere ha potere vincolante;
- è concesso l'abbattimento in presenza di aree urbanizzate indispensabili per l'edificazione di costruzioni civili anche in questo caso è obbligatorio il reimpianto di un numero di individui almeno doppio di quelli abbattuti: per la scelta delle specie ed il luogo è obbligatoria la consultazione dell'Ufficio Tecnico competente il cui parere ha potere vincolante.

L'Ufficio Tecnico Comunale dovrà orientarsi in base all'elenco delle specie fornito in allegato e potrà anche avvalersi della consulenza di tecnici esterni abilitati.

La posa a dimora di piante in sostituzione di quelle abbattute comporta l'obbligo di assicurare l'attecchimento, gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la conservazione delle giovani piante.

Qualora l'impianto di sostituzione sia impossibile o inattuabile per elevata densità arborea o per carenza di spazio idoneo, l'Amministrazione Comunale può pretendere la messa a dimora di nuovi esemplari in altre aree.

Viene stabilita una fascia di rispetto di ml 3,00 dalla proiezione delle chiome in cui è vietato:

- accendere fuochi;
- usare diserbanti;
- eseguire lavori di scasso o arature con profondità superiori ai 30,00 cm.

Nella realizzazione di opere pubbliche o di opere di edilizia privata, al momento della richiesta di approvazione e/o di permesso a costruire, è obbligatorio riportare nei progetti minimo in scala 1:500 la presenza di tutte le alberature con esatta indicazione delle specie, delle dimensioni e della localizzazione in assenza o in caso di omessa indicazione di una o più essenze arboree e/o arbustive il permesso a costruire viene revocato.

b. POTENZIAMENTO

I proprietari di terreni nei quali sia prevista la realizzazione di alberatura, nel momento della messa a dimora comporta l'obbligo di assicurare l'attecchimento, gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la conservazione delle giovani piante.

Per la scelta delle specie vanno privilegiate quelle autoctone indicate nell'allegato, in casi particolari si può chiedere consulenza all'Ufficio Tecnico Comunale competente che fornirà indicazioni su eventuali specie o varietà più specificatamente adatte alla realizzazione di alberature stradali.

c. SANZIONI

Oltre alle sanzioni previste dalla L. R. n. 6/05 quanto l'alberatura stradale viene definita di particolare pregio è introdotto il danno ambientale e paesaggistico che verrà quantificato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico, coadiuvato da un Dottore Agronomo o Forestale, ed indicherà le modalità di ripristino.

1.4 ALBERATURE PODERALI

Tali alberature sono presenti nei campi coltivati, ai limiti dei confini di proprietà, agli incroci delle strade, sulle scarpate, lungo i fossi e sono considerate corridoi ecologici e nicchie ecologiche.

a. TUTELA

Gli elementi censiti nelle cartografie sono i più rappresentativi del patrimonio vegetale presente nel paesaggio agrario.

Per le specie comprese nell'elenco di cui alla L. R. n. 6/05, quanto previsto dalla suddetta legge viene esteso a tutti gli elementi arborei e/o arbustivi presenti così come previsto nel precedente articolo.

b. POTENZIAMENTO

I proprietari di alberature poderali che manifestano evidenti fallanze sono tenuti a provvedere alle necessarie integrazioni.

Per la messa a dimora e la scelta delle specie vale quanto stabilito nel precedente articolo.

c. SANZIONI

Oltre alle sanzioni previste dalla L. R. n. 6/05 quanto l'alberatura stradale viene definita di particolare pregio è introdotto il danno ambientale e paesaggistico che verrà quantificato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico, coadiuvato da un Dottore Agronomo o Forestale, ed indicherà le modalità di ripristino.

1.5 VEGETAZIONE ARBUSTIVA STRADALE E PODERALE

Tale vegetazione è rappresentata da quella vegetazione erbacea, lianosa, arbustiva e sporadicamente arborea, che spesso colonizza le scarpate stradali e poderali e le aree incolte di altro genere che sono presenti lungo le vie di comunicazione che costituiscono nicchie ecologiche e corridoi ecologici.

a. TUTELA

Per la tutela di tale vegetazione si rimanda alla Legge Regionale n. 6/05 estendendo quanto previsto anche ai filari di siepi presenti nelle zone già urbanizzate.

Dato il particolare valore naturalistico e paesistico di tale elemento si stabiliscono inoltre le seguenti norme:

- è istituita una fascia di rispetto di ml 3,00 dal limite di tale vegetazione all'interno della quale non sono consentiti interventi che possano pregiudicare lo stato di conservazione della vegetazione e la salute della fauna che in essa trova dimora: spargimento di diserbanti, antiparassitari nei periodi delle fioriture, accensione di fuochi;
- è fatto assoluto divieto di incendiare tali elementi anche al fine di controllare eventuali infestanti; tale controllo potrà essere effettuato solo con attrezzi manuali;
- è consentito eliminare specie invadenti od infestanti nei casi in cui queste abbiano manifestamente preso il sopravvento sulle altre specie e ne pregiudichino la sopravvivenza (ailanto, rovo, vitalba, etc.);
- è vietato eseguire rimboschimenti con conifere.

b. POTENZIAMENTO

I proprietari di vegetazione arbustiva e poderale sono tenuti a provvedere alla messa a dimora di essenze arbustive ed arboree autoctone o all'esecuzione di interventi di ripulitura della vegetazione.

Tali interventi dovranno essere strettamente finalizzati all'ampliamento e/o al miglioramento qualitativo della vegetazione naturale.

c. SANZIONI

Oltre alle sanzioni previste dalla L. R. n. 6/05 quanto l'alberatura stradale viene definita di particolare pregio è introdotto il danno ambientale e paesaggistico che verrà quantificato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico, coadiuvato da un Dottore Agronomo o Forestale, ed indicherà le modalità di ripristino.

1.6 VEGETAZIONE RIPARIALE

La vegetazione ripariale è quella che si insedia lungo le rive dei fiumi e dei corsi d'acqua minori: è caratterizzata da elementi sia arbustivi che arborei che rivestono particolare importanza sia dal punto di vista naturalistico che di difesa del suolo.

a. TUTELA

Nelle tavole di indagine state individuate le zone in cui sono presenti esempi significativi di tale tipo di vegetazione.

Ai fini di tutelare tale componente si stabiliscono le seguenti norme:

- è costituita una fascia di rispetto dal limite esterno di tale vegetazione di ml 3,00 all'interno della quale non sono consentite lavorazioni profonde del suolo, accensione di fuochi, movimenti di terreno che provochino mutamenti del profilo della successione degli strati, interventi di captazione delle acque che pregiudichino la sopravvivenza delle specie igrofile;

- l'utilizzo della vegetazione e la ripulitura degli alvei sono interventi consentiti ma deve esserne fatta comunicazione alla Amministrazione Comunale mediante il deposito di progetto a firma di Dottore Agronomo o Forestale con cui si renda nota la superficie su cui si intende intervenire e gli scopi per cui si procede al taglio. Le operazioni possono essere iniziate dopo 40 giorni dalla comunicazione nel caso in cui non si sia ricevuta nessuna risposta.

b. POTENZIAMENTO

I proprietari di terreni adiacenti ai corsi d'acqua sono tenuti all'esecuzione delle seguenti operazioni:

- nei casi in cui manifestamente la vegetazione sia stata ridotta per messa a coltura, vi è obbligo di lasciare incolta la superficie sottratta in modo da favorire l'instaurarsi delle specie spontanee e la formazione di nicchie ecologiche;

- nei casi in cui non ci sia stata messa a coltura ma la vegetazione si presenti in uno stato di degradazione o di eccessivo diradamento, è obbligo eseguire delle piantagioni con essenze

autoctone idonee l'Ufficio Tecnico Comunale dovrà comunque essere consultato per la scelta delle specie e le tecniche d'impianto.

c. SANZIONI

Oltre alle sanzioni previste dalla L. R. n. 6/05 quanto l'alberatura stradale viene definita di particolare pregio è introdotto il danno ambientale e paesaggistico che verrà quantificato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico, coadiuvato da un Dottore Agronomo o Forestale, ed indicherà le modalità di ripristino.

1.7 VEGETAZIONE DELLE AREE INCOLTE

E' la vegetazione presente nelle zone incolte caratterizzate da forte pendenza o situate in posti difficilmente accessibili e non adatti all'esercizio proficuo dell'agricoltura: questa è costituita per lo più da essenze autoctone arbustive e sporadicamente arboree.

Le aree più significative e di discrete dimensioni contenenti tale vegetazione o vocate per un suo potenziamento sono state individuate nella cartografia di indagine.

a. TUTELA

Al fine di favorire l'instaurarsi delle specie spontanee e l'evoluzione della vegetazione naturale verso forme più evolute sia per scopi ecologico-naturalistici che di difesa del suolo, si prescrivono le seguenti norme.

In queste aree è vietato:

- il dissodamento, il decespugliamento, il pascolo ovi-caprino, l'introduzione di qualsiasi coltura agraria o forestale di tipo produttivo-industriale;
- il taglio a raso della vegetazione arbustiva ed arborea presente;
- ogni tipo di edificazione fatta eccezione per le strutture per la difesa del suolo e la bonifica;
- eseguire rimboschimenti con conifere.

E' invece consentito:

- eseguire rimboschimenti con latifoglie autoctone;
- eliminare le infestanti tipo ailanto e robinia.

b. POTENZIAMENTO

I proprietari dei fondi in cui siano presente tale vegetazione anche da realizzare sono obbligati a:

- riportare nei documenti necessari per la richiesta delle autorizzazioni o concessioni la presenza di tali aree con indicazione dell'ubicazione, delle dimensioni e delle specie presenti realizzare su queste (in porzioni pari minimo al 50% della superficie totale dell'area) dei rimboschimenti con latifoglie mediante presentazione di progetto redatto da Dottore Agronomo o Forestale;

- osservare nell'esecuzione del rimboschimento le buone norme selvicolturali nel rispetto della normativa forestale regionale e statale vigente utilizzando esclusivamente essenze autoctone.

c. SANZIONI

Oltre alle sanzioni previste dalla L. R. n. 6/05 quanto l'alberatura stradale viene definita di particolare pregio è introdotto il danno ambientale e paesaggistico che verrà quantificato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico, coadiuvato da un Dottore Agronomo o Forestale, ed indicherà le modalità di ripristino.

1.8 AREE PERCORSE DA INCENDI

Nelle tavole del Piano vengono indicate cartograficamente le aree percorse da incendi al solo scopo di individuare i luoghi.

Tale perimetrazione non è vincolante a tempo indeterminato ed il relativo censimento è depositato presso gli Uffici Comunali, preposti alla tenuta del registro delle aree percorse da incendi, contenente la data dell'evento, la localizzazione, l'estensione e l'identificazione catastale.

Il Comune, sulla base delle comunicazioni annuali della Regione Marche, provvederà ad aggiornare con la medesima periodicità la perimetrazione ed il registro delle aree interessate.

Per tali aree vige la seguente normativa: Legge 21.11.2000 n° 353, OPCM 28.08.2007 n° 3606, OPCM 22.10.2007 n° 3624 e OPCM 05.06.2008 n° 3680.

1.9 VEGETAZIONE DELLE AREE DI FONDOVALLE

E' la vegetazione presente nelle aree agricole di pianura normalmente coltivate per lo più si tratta di vegetazione puntiforme posta al confine di proprietà.

Per salvaguardare l'integrità del paesaggio, anche da un punto di vista naturalistico, si prescrive il divieto di manomissione e ove possibile la messa a dimora di essenze caratteristiche dei luoghi, e comunque secondo l'allegato elenco.

1.10 SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI TERRENI ACCLIVI

Viene riferito ai suoli con qualche limitazione di coltivazione dovuta ad una acclività che implica opportune scelte delle colture avvicendate e/o moderate pratiche conservative; si tratta di quei terreni con pendenza dal 10 al 20%, generalmente non irrigui, in cui è concreto il rischio di erosione nel caso di una cattiva coltivazione o che risultano abbandonati perché considerati marginali ma che possono essere destinati a colture arboree di pregio (vite e olivo e arboricoltura da legno) con opportune regimazioni idriche, così come indicato nel Codice di

Buona Pratica Agricola (D.M. 19 aprile 1999) redatto dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali.

La salvaguardia della stabilità dei versanti collinari nel caso di interventi di riorganizzazione fondiaria sarà possibile variare la disposizione delle sistemazioni del terreno e prevederne la modifica solo tramite progetto specifico firmato da Dottore Agronomo o Forestale che definisca il nuovo assetto idrogeologico dell'area.

Per i fondi rustici ricadenti in zone acclivi come sopra indicato si ritiene obbligatoria l'adesione a misure agro-ambientali finanziate da Programmi CEE di prossima attivazione. La nuova Politica Agricola, grazie anche all'uscita definitiva del nuovo Piano di Sviluppo Rurale (per il quinquennio 2000 – 2006) predisposto ai sensi del Reg. CEE 1257/99.

La regimazione delle acque superficiali dovrà avvenire mediante il rispetto delle norme di buona tecnica agricola nella formazione dei fossi di raccolta delle acque meteoriche superficiali al fine di salvaguardare lo strato superficiale del terreno agrario nonché impedire lo smottamento verso valle mediante la formazione di frane per scivolamento.

La predisposizione di fossi di raccolta delle acque vanno predisposti secondo norme di tecnica agraria con la predisposizione di piano delle opere da effettuare mediante progetto redatto da tecnico qualificato quale Dottore Agronomo o Forestale.

Si rimanda comunque al rispetto del Codice della Strada agli articoli n. 31 e n. 32.

1.11 VEGETAZIONE ORNAMENTALE

E' la vegetazione presente nelle aree di pertinenza degli edifici rurali realizzata per scopi ornamentali. Questa, a causa delle specie utilizzate, rappresenta spesso un elemento fortemente in contrasto con l'ambiente circostante.

Per salvaguardare l'integrità del paesaggio, anche da un punto di vista naturalistico, si prescrivono di seguito delle norme per la realizzazione di tale vegetazione promuovendo l'uso delle specie autoctone e disincentivando quello delle specie non consone al paesaggio agrario e naturale.

1.12 VEGETAZIONE ORNAMENTALE IN ZONA AGRICOLA

Nella realizzazione o sistemazione delle aree esterne degli edifici in cui si preveda la messa a dimora di piante ad alto fusto od arbusti per scopi di arredo o per la costituzione di siepi di recinzione o confine dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:

- nella scelta delle essenze arboree una percentuale pari al 70% dovrà essere destinata a latifoglie autoctone e/o piante da frutto o ulivo;
- nella scelta delle essenze arbustive da siepe ci si deve orientare nell'ambito all'elenco allegato.

All'atto della richiesta di autorizzazione per interventi di nuova edificazione o di ampliamento o di ristrutturazione, sarà obbligatoria la presentazione di progetto redatto da Dottore Agronomo o Forestale delle sistemazioni a verde con planimetrie in scala adeguata (1:500) su cui dovranno essere riportati gli elementi arborei o arbustivi presenti e/o che si intendono mettere a dimora, con indicazione esatta della specie, delle dimensioni, della localizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione sarà vincolato al parere emesso dalla Commissione Edilizia sulla congruità del progetto relativo alla realizzazione a verde.

Il controllo della realizzazione di quanto previsto sarà compito dell'Amministrazione Comunale.

1.13 VEGETAZIONE ORNAMENTALE IN ZONE AGRICOLE DI INTERESSE PAESISTICO E PAESISTICO – AMBIENTALE CON VINCOLI DI INEDIFICABILITA'

Le zone agricole di interesse paesistico o di salvaguardia paesistico-ambientale, definite nel PRG come zone agricole con vincoli di inedificabilità, sono ambienti particolari caratterizzati da elementi naturali o culturali di rilevante importanza che debbono essere sottoposti a tutela e oggetto di studio.

Nella realizzazione di manufatti o strutture che possono rappresentare impatti negativi per il paesaggio agrario o naturale è necessario prevedere delle sistemazioni a verde che minimizzino ogni forma d'inquinamento ambientale, visivo e/o acustico.

Nella valutazione dei progetti relativi alle nuove costruzioni l'Ufficio Tecnico Comunale prenderà anche in considerazione gli aspetti relativi alla possibilità di salvaguardare il paesaggio mediante adeguate progettazioni delle aree destinate a verde ornamentale.

Sarà compito dell'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione dei relativi progetti, imporre la realizzazione di determinate tipologie di impianto valutate caso per caso.

Al fine di agevolare tale tipo di progettazione si forniscono le seguenti norme di carattere generale:

- nella scelta delle essenze arboree una percentuale pari all' 80% dovrà essere destinata a latifoglie autoctone;
- nella realizzazione di siepi di recinzione o di confine è sconsigliato l'uso di conifere ed è consigliato l'uso di specie autoctone si veda elenchi allegati;
- per la realizzazione di quinte vegetali di mascheramento è consentito l'uso di specie ornamentali anche non rientranti nella categoria delle essenze autoctone purché presenti nella zona.

1.14 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO E/O ARBUSTIVO NEL TERRITORIO URBANO

Le presenti norme vengono emanate in considerazione delle funzioni igienico ambientali ed estetiche svolte dal Verde Urbano, al fine di salvaguardare la qualità degli insediamenti urbani attraverso l'efficienza del patrimonio arboreo e/o arbustivo esistente, il suo mantenimento e la qualità dei nuovi impianti.

1.15 OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA NEL TERRITORIO URBANO

L'ambito di applicazione è il seguente:

- aree urbanizzate o in via di urbanizzazione;
- aree adibite a verde pubblico;
- aree a verde privato.

Sono oggetto di protezione:

- gli alberi o alberetti di qualsiasi specie aventi una circonferenza del tronco di almeno cm 60,00 misurata a cm 130 dal suolo;
- gli alberi o alberetti di qualsiasi specie con più tronchi, se almeno uno di essi presenta una circonferenza minima di cm 30,00;
- gli esemplari delle specie comprese nell'elenco della L.R. n. 6/05 quando la circonferenza del tronco misurata a cm 130 da terra sia pari o superiore a cm 30,00 anche quando non si abbia la conformazione di "alto fusto";
- gli alberi censiti nella cartografia di indagine;
- gli alberi singoli che, pur non avendo ancora raggiunto le misure di cui al primo punto, costituiscono piante poste in sostituzione di alberi abbattuti;
- non sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo gli alberi da frutto.

1.16 LA SALVAGUARDIA NEL TERRITORIO URBANO

INTERVENTI VIETATI

E' vietato eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare, modificare in modo essenziale la struttura della chioma, o minacciare in alcun modo l'esistenza di alberi ubicati nell'ambito delle zone interessate dal presente regolamento.

Sono altresì vietati gli interventi di potatura delle branche e rami con diametro superiore a 10,00 cm.

Come danneggiamento si considerano anche i disturbi arrecati alle zone delle radici, per una distanza dal tronco pari a ml 3,00 di raggio, in particolare mediante:

- pavimentazione della superficie del terreno adiacente al tronco, con manto impermeabile (es. asfalto, cemento);
- scavi o ammassi di materiali;
- deposito o versamento di sali, olii, acidi o basi;
- asporto di terriccio.

INTERVENTI PRESCRITTI

Ogni proprietario, o qualsiasi altro avente diritto di godimento su terreni, ha l'obbligo di mantenere e curare gli alberi protetti situati sui terreni stessi; fanno parte di tali incombenze soprattutto l'eliminazione di danni e provvedimenti di protezione contro gli effetti nocivi.

Come provvedimenti di protezione valgono in particolare:

- recinzioni e rivestimenti con tavole come protezione del tronco contro i danni meccanici durante l'esecuzione di lavori edili;
- copertura della zona della radice, con materiale permeabile all'acqua, come protezione contro la compattazione del terreno dovuta al passaggio di automezzi o a depositi di materiali;
- annaffiatura delle piante nella zona di abbassamento freatico o delle acque sotterranee;
- impiego di terreno adatto in caso di inevitabili ricoperture del terreno nella zona della radice degli alberi per assicurare il ricambio di ossigeno e l'equilibrio idrico;
- impiego di soprassuolo ricco di sostanze nutritive per il riempimento di scavi nella zona della radici, al fine di assicurare il nutrimento.

L'Amministrazione Comunale ed altre Autorità competenti, nei confronti del proprietario o di altri aventi diritto di godimento, possono disporre, a spese di questi ultimi, determinati provvedimenti di cura o di protezione necessari per la manutenzione degli alberi.

L'Amministrazione Comunale può disporre che il proprietario consenta, a proprie spese, l'esecuzione di determinati interventi che egli stesso non sia in grado di compiere.

La manutenzione e la cura degli alberi protetti su strade pubbliche spettano agli uffici competenti del Verde statale.

La protezione degli alberi contro i danni deve essere assicurata con provvedimenti prescrittivi adatti.

ECCEZIONI E DEROGHE

Ai divieti esposti in precedenza possono essere ammesse eccezioni qualora:

- il proprietario, in base a prescrizioni di diritto pubblico, sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura delle chiome e non possa esimersi da questo obbligo;
- un'utilizzazione, ammessa secondo le norme urbanistiche, non possa altrimenti essere

realizzata o possa esserlo solo con limitazioni essenziali;

- dall'albero provengano pericoli per persone o cose e tali pericoli non possano essere rimossi in altro modo e con una spesa ammissibile;
- l'albero si presenti in gravi condizioni fitosanitarie e la sua conservazione, anche previa considerazione del pubblico interesse, non sia possibile con una spesa tollerabile;
- la rimozione dell'albero sia urgentemente necessaria per prevalenti interessi pubblici, in altro modo non realizzabili.

Alla richiesta di esenzione deve essere allegata una sufficiente illustrazione di tutti gli alberi ubicati nell'area nonché un'illustrazione della localizzazione, della specie, dell'altezza della circonferenza del tronco degli alberi da togliere o da modificare.

In singoli casi possono essere richieste altre documentazioni (planimetrie al dettaglio, perizie di tecnici qualificati).

Protezione degli alberi nei procedimenti d'autorizzazione a costruire.

Nel caso di richiesta d'autorizzazione a costruire per un lotto che ricada nel campo di applicazione del presente regolamento, devono essere riportati nella planimetria gli alberi esistenti, la loro localizzazione, la specie, la circonferenza del tronco e della chioma.

PIANTAGIONI DI ALBERI IN SOSTITUZIONE

Nel caso di avvenuta autorizzazione all'abbattimento di una pianta, il richiedente è tenuto, a proprie spese, alla sostituzione ed al successivo mantenimento di alberi il cui numero, specie, dimensione e localizzazione indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

L'obbligo di impianto in sostituzione è ritenuto soddisfatto solo dopo l'avvenuto attecchimento della nuova pianta e, comunque, non prima di due stagioni vegetative.

In caso di mancato attecchimento, il proprietario è tenuto ad un nuovo impianto secondo i criteri del punto precedente.

Al posto di un nuovo impianto può essere anche autorizzato il trapianto di un esemplare già esistente nella stessa area, se questo è possibile senza prevedibili negative influenze sull'attecchimento e vitalità della pianta stessa.

In quest'ultimo caso, il termine stabilito per il collaudo dell'attecchimento è spostato ad anni tre.

Non devono essere autorizzati impianti in sostituzione che possano implicare, nel breve periodo, una nuova richiesta di approvazione in deroga.

Le specie da utilizzare ci si deve orientare nell'ambito dell'elenco allegato.

IMPIANTI DI COMPENSAZIONE

Qualora gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per elevata densità arborea o per carenza di spazio idoneo, l'Amministrazione Comunale può pretendere il pagamento di

una somma commisurata al valore degli alberi rimossi o distrutti, tenendo conto inoltre delle spese di piantagione di un nuovo esemplare in area pubblica.

Tali introiti vengono utilizzati dall'Amministrazione Comunale per interventi diretti alla tutela, cura e sviluppo del Verde Pubblico Urbano.

1.17 NUOVE REALIZZAZIONI

Piantagioni connesse alla costruzione di nuovi edifici:

- tutti i progetti relativi alla nuova edificazione di immobili ed alla conseguente sistemazione delle aree adiacenti, private o condominiali, devono prevedere l'elenco delle piante arboree ed arbusti vedi cui è previsto l'impianto;
- le essenze arboree ed arbustive devono essere scelte tra quelle riportate nell'elenco allegato agli strumenti di pianificazione comunale per una percentuale minima dell'80%;
- le essenze arboree devono essere previste nella misura minima di una pianta ogni mq 50,00 di superficie libera e nella misura massima proporzionale alle dimensioni delle piante stesse a maturità;
- i progetti relativi alla realizzazione di edifici o strutture per uso sportivo, sia pubblici che privati, devono essere corredati da specifiche documentazioni contenenti planimetrie (scala 1:200) riguardanti gli arredi a verde con esatta ubicazione della vegetazione e delle specie.

L'approvazione da parte degli organi competenti dovrà contenere parere favorevole anche per tali realizzazioni.

- nella realizzazione di manufatti o strutture che possono rappresentare impatti negativi per l'ambiente urbano è necessario prevedere delle sistemazioni a verde che minimizzino ogni forma di inquinamento visivo, acustico e ambientale;
- deve essere sempre presente l'indicazione della somministrazione dell'acqua irrigazione e la sua origine in tal caso si consiglia ove possibile il recupero dell'acqua piovana.

1.18 NUOVE REALIZZAZIONI SUL CONFINE DELLA SUPERSTRADA

Piantagioni connesse alla costruzione in procinto della superstrada dovranno assicurare una barriera di tipo: visivo, acustico e di abbattimento delle polveri provenienti dal nastro stradale.

Le essenze da mettere a dimora dovranno appartenere alle specie presenti nella zona in modo tale da non creare inquinamento vegetale.

ELENCO DELLE SPECIE ARBUSTIVE CONSIGLIATE NELLA ZONE AGRICOLE

- Rhamnus alaternus (alterno)
- Pyracantha coccigea (agazzino)
- Laurus nobilis (alloro)
- Cornus mas (corniolo)
- Berberis vulgaris (crespino comune)

- *Arbutus unedo* (corbezzolo)
- *Buxus sempervirens* (bosso)
- *Crataegus oxyacantha* (biancospino selvatico)
- *Crataegus monogyna* (biancospino comune)
- *Crataegus azarolus* (biancospino lazzarolo)
- *Eunonymus europaeus* (berretto da prete)
- *Juniperus oxycedrus* (ginepro rosso)
- *Juniperus communis* (ginepro comune)
- *Lonicera caprifolium* (caprifoglio comune)
- *Lonicera etrusca* (caprifoglio etrusco)
- *Lonicera xylosteum* (caprifoglio peloso)
- *Phyllirea latifolia* (ilatro comune)
- *Spartium junceum* (ginestra)
- *Viburnum tinus* (lentaggine)
- *Ligustrum vulgare* (ligustro comune)
- *Corylus avellana* (nocciolo)
- *Viburnum lantana* (pallone di maggio)
- *Prunus spinosa* (prugnolo selvatico)
- *Rosa canina* (rosa selvatica)
- *Rosa sempervirens* (rosa di San Giovanni)
- *Salix fragilis* (salice fragile)
- *Salix triandra* (salice da ceste)
- *Salix purpurea* (salice rosso)
- *Sorbus domestica* (sorbo comune)
- *Sorbus torminalis* (baccarello o ciavardello)
- *Phyllirea latifolia* (ilatro comune)
- *Paliurus spina christi* (spino gatto)

ELENCO DELLE SPECIE ARBUSTIVE CONSIGLIATE NELLA ZONE AGRICOLE

- *Rhamnus alaternus* (alterno)
- *Pyracantha coccinea* (agazzino)
- *Laurus nobilis* (alloro)
- *Cornus mas* (corniolo)
- *Berberis vulgaris* (crespino comune)
- *Arbutus unedo* (corbezzolo)
- *Buxus sempervirens* (bosso)
- *Crataegus oxyacantha* (biancospino selvatico)
- *Crataegus monogyna* (biancospino comune)
- *Crataegus azarolus* (biancospino lazzarolo)
- *Eunonymus europaeus* (berretto da prete)
- *Juniperus oxycedrus* (ginepro rosso)
- *Juniperus communis* (ginepro comune)
- *Lonicera caprifolium* (caprifoglio comune)
- *Lonicera etrusca* (caprifoglio etrusco)
- *Lonicera xylosteum* (caprifoglio peloso)
- *Phyllirea latifolia* (ilatro comune)
- *Spartium junceum* (ginestra)
- *Viburnum tinus* (lentaggine)

- *Ligustrum vulgare* (ligustro comune)
- *Corylus avellana* (nocciolo)
- *Viburnum lantana* (pallone di maggio)
- *Prunus spinosa* (prugnolo selvatico)
- *Rosa canina* (rosa selvatica)
- *Rosa sempervirens* (rosa di San Giovanni)
- *Salix fragilis* (salice fragile)
- *Salix triandra* (salice da ceste)
- *Salix purpurea* (salice rosso)
- *Sorbus domestica* (sorbo comune)
- *Sorbus torminalis* (baccarello o ciavardello)
- *Phyllirea latifolia* (ilatro comune)
- *Paliurus spina christi* (spino gatto)

ELENCO SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE CONSIGLIATE PER ZONE URBANIZZATE O
IN VIA DI URBANIZZAZIONE

LATIFOGIE

PIANTE	IMPIEGO PER VIALI IN CITTA'
Acacia julibrissin	poco adatto
Acer campestre	poco adatto
Acer cappadocicum	poco adatto
Acer negundo	poco adatto
Acer platanoides	adatto
Acer rubrum	poco adatto
Acer pseudoplatanus	adatto
Acer saccharinum	non adatto
Acer saccharum	adatto
Aesculus hippocastanum	non adatto
Aesculus carnea	adatto
Carpinus betulus	adatto
Carpinus ostryia	poco adatto
Catalpa bignonioides	poco adatto
Celtis australis	adatto
Cercis siliquastrum	adatto
Clerodendron trichotomm	poco adatto
Cistus sp. pl.	adatto
Cotoneaster sp. pl.	adatto
Crataegus monogyna	adatto
Crataegus oxyacantha	adatto
Davidia involucrata	poco adatto
Deutzias sp. pl.	adatto
Elaeagnus angustifolia	adatto
Elaeagnus pungens	adatto
Elaeagnus. macrophylla	adatto
Euonymus sp. pl.	adatto
Fraxinus excelsior	molto adatto
Fraxinus ornus	adatto
Fraxinus oxphilla	adatto
Ginkgo biloba	molto adatto
Gleditschia triacanthos	adatto
Hibiscus siriacus	adatto

SEGUE

PIANTE	IMPIEGO PER VIALI IN CITTA'
Juglans nigra	poco adatto
Juglans regia	poco adatto
Kerria japonica	adatto
Koeleuteria paniculata	adatto
Lagerstroemia indica	adatto
Laurus nobilis	adatto
Lavandula spica	adatto
Ligustrum japonicum	adatto
Ligustrum ovalifolium	adatto
Ligustrum vulgareippocastanum	adatto
Laburnum anagyroides	adatto
Liquidambar styraciflua	adatto
Liriodendron tulipifera	adatto
Maclura palmifera	non adatto
Malus spp.	adatto
Morus alba	poco adatto
Philadelphus coronarius	poco adatto
Phyllirea angustifolia	adatto
Platanus acerifolia	poco adatto
Platanus orientalis	non adatto
Populus alba	non adatto
Populus alba pyram.	non adatto
Populus. nigra pyram.	non adatto
Prunus cerasiferafolia	adatto
Prunus pissardi nigra	adatto
Prunus chinensis	adatto
Prunus laurocerasus	adatto
Prunus serrulata	adatto
Quercus pubescens	adatto
Quercus. petraea	adatto
Quercus. cerris	adatto
Quercus robur	adatto

SEGUE

PIANTE	IMPIEGO PER VIALI IN CITTA'
Quercus ilex	adatto
Quercus robur var. fastigiata	molto adatto
Rhamnus alaternus	adatto
Rosmarinus officinalis	adatto
Salix alba	non adatto
Salix babylonicaea	non adatto
Salix matsudana tort.	non adatto
Syringa vulgaris	adatto
Sophora japonica	molto adatto
Spartium junceum	adatto
Spirea sp. pl.	adatto
Tamarix gallica	adatto
Tamarix. pentandra	adatto
Tilia cordata	poco adatto
Tilia eucholora hybrida	poco adatto
Tilia plathiphyllantha	poco adatto
Ulmus carpinifolia	adatto
Ulmus pumila.	adatto

**ELENCO SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE CONSIGLIATE PER ZONE
URBANIZZATE O IN VIA DI URBANIZZAZIONE**

CONIFERE

PIANTE	IMPIEGO PER VIALI IN CITTA'
Cupressus sempervirens	poco adatto
Juniperus communis	non adatto
Pinus pinaster	adatto
Pinus halepensis	adatto
Pinus pinea	adatto
Taxus baccata	non adatto

2. CATEGORIE DELLA STRUTTURA GEOMORFOLOGICA

2.1 CRITERI DI OMOGENEIZZAZIONE DEL PTC CON IL PAI

L'aggiornamento geomorfologico e le carte tematiche derivate si rifanno ai criteri ed alle metodologie proprie del PAI, stabilendo diversi gradi di tutela, in funzione essenzialmente del grado di pericolosità geologica del fenomeno (tipologia e stato di attività) e del grado di rischio ad esso connesso, ottenuto incrociando il livello di pericolosità con l'esposizione di beni coinvolti o potenzialmente coinvolgibili (edifici, infrastrutture e popolazione).

L'assegnazione del grado di tutela e le relative prescrizioni normative avviene in maniera automatica, in quanto riconducibile ai criteri già codificati dal PAI.

Lo strumento del PAI ha l'indubbio vantaggio di presentarsi "dinamico", nel senso di poter essere aggiornato e modificato (riperimetrazioni e/o riclassificazioni delle aree, inclusioni, esclusioni parziali o totali, ecc.) sulla base di studi di dettaglio ed approfondimenti del modello del dissesto; inoltre, permette, mediante opportune azioni di "mitigazione" (sia nel senso della riduzione della pericolosità del fenomeno, che dell'esposizione del bene coinvolto), di rendere il fenomeno compatibile con le azioni di progetto previste.

2.2 VERSANTI

I dissesti di versante sono distinti per differenti livelli di pericolosità crescenti (P1, P2, P3 e P4), rimanendo invariati i quattro gradi di rischio; inoltre, ad ogni dissesto di versante è stato attribuito un grado relativo di rischio crescente (R1, R2, R3 e R4), in funzione delle strutture ed infrastrutture coinvolte o potenzialmente coinvolgibili e del loro grado di vulnerabilità.

Per le aree di versante in dissesto, classificate **P1** e **P2** (pericolosità moderata e media) nella Carta degli Scenari di Pericolosità Idro-geomorfologica, valgono le norme di tutela orientata.

Per le aree di versante in dissesto, classificate **P3** e **P4** (pericolosità elevata e molto elevata), valgono le norme di tutela integrale.

Per le aree di versante in dissesto, la normativa di riferimento è rappresentata dagli artt. 11 e 12 delle NTA del PAI, modulati in funzione del grado di pericolosità.

Sulle aree di versante, aventi pendenza assoluta superiore al 30%, sono vietati gli interventi edilizi, nonché qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale.

Per i versanti con situazioni di dissesto attivo o quiescente e con pendenze superiori al 30% valgono i divieti e prescrizioni di cui all'art. 25.3.1 delle NTA del PTC.

2.3 AREE ESONDABILI

Per i fenomeni di esondazione è stato stabilito un unico livello di Pericolosità (P3-P4), con rischio medio R2 in funzione delle strutture ed infrastrutture coinvolte o potenzialmente coinvolgibili e del loro grado di vulnerabilità.

Per le aree potenzialmente esondabili, classificate P3 e P4 (pericolosità elevata e molto elevata), valgono le norme di tutela integrale.

Per le aree esondabili, la normativa di riferimento è rappresentata dagli artt. 8 e 9 delle NTA del PAI.

Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento, è prescritta la chiusura e la messa in sicurezza dei pozzi per l'approvvigionamento idrico non più utilizzati salvo che siano attrezzati in modo da escludere comunque il suddetto inquinamento.

3. IL SISTEMA INSEDIATIVO

3.1 AREE CON ESPANSIONE CONTROLLATA

Va esclusa la saturazione dei sistemi insediativi lineari e continui di fondovalle e la saldatura tra il sistema di fondovalle di Caccamo e l'espansione del Centro di Caldarola.

A tal scopo gli interventi dovranno essere rivolti alla salvaguardia ed alla riqualificazione del rapporto tra insediamenti e corsi d'acqua tramite la valorizzazione delle aree libere interposte.

Per la zona individuata con la sigla D3, gli interventi dovranno essere mitigati e compensati attraverso la dotazione di aree permeabili destinate a verde in misura superiore a quella di standards minimi ed almeno pari ad 1/3 della superficie territoriale interessata, da posizionarsi in corrispondenza del Fiume Chienti.

I progetti relativi ad interventi per lo svolgimento dell'attività agricola, nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 13/90, devono essere accompagnati, in sede di rilascio del permesso a costruire, da uno studio dal quale risulti la valorizzazione delle aree libere interposte tra il centro abitato e l'asta fluviale, attraverso zone a parco-campagna con evidenziate le aree di mitigazione e compensazione.

3.2 BENI AMBIENTALI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE

Al fine di assicurare la tutela attiva dei beni paesistico-ambientali, dei centri e dei nuclei di interesse storico-culturale e documentale, siano conservati e tutelati integralmente gli elementi costitutivi strutturali dell'impianto urbanistico, i rapporti tra caratteri morfologici, spaziali, tipologici ed architettonici nonché i rapporti con il contesto paesistico di appartenenza.

Inoltre sono sottoposti a tutela integrale il sistema dei percorsi, delle piazze, ivi compresi gli elementi di arredo tradizionali, i giardini ed i parchi, sia pubblici che privati, come individuati nella Tav. I18, che concorrono alla formazione dell'immagine consolidata del centro o dei nuclei.

Oltre ai beni storico-culturali ed ambientali, sono da considerare oggetto di salvaguardia anche i luoghi di identificazione collettiva, cioè quei siti riconosciuti e motivo di identificazione per la popolazione a livello locale, per i quali occorre una valorizzazione tramite politiche di incentivazione turistica, potenziando la rete degli itinerari e riqualificando l'asse pedemontano come "strada parco".

Per quanto riguarda le disposizioni per la salvaguardia, il recupero, la classificazione degli edifici e manufatti extraurbani di valore storico, architettonico ed ambientale, nonché degli edifici rurali sparsi, allegata al progetto di PRG in adeguamento al PPAR, valgono le norme di cui all'art. 43 delle NTA del PTC.

4. CRITERI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE URBANISTICA E DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

4.1 PIANI ATTUATIVI

Nel rispetto della normativa vigente i progetti di tutti i piani attuativi devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere criteri di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane e debbono contenere indicazioni progettuali capaci di garantire il migliore utilizzo delle risorse naturali e di limitare i rischi ambientali. A tale scopo dovranno prevedere:

- l'orientamento dell'asse longitudinale principale degli edifici in direzione Est – Ovest con una oscillazione possibile di $\pm 45^\circ$, nel caso di nuovi insediamenti;
- l'utilizzazione di criteri progettuali capaci di migliorare la captazione dell'energia solare nella stagione fredda e di favorire l'ombreggiamento nella stagione calda;
- una disposizione piano altimetrica degli edifici, che tenga conto delle preesistenze anche esterne al perimetro del piano attuativo, tale da garantire nel giorno di minor soleggiamento (21 dicembre) il minor ombreggiamento reciproco sulle facciate, nel caso di nuovi insediamenti;
- che la disposizione piano altimetrica degli edifici non sia tale da impedire il funzionamento ottimale degli impianti di captazione solare sia esistenti che di progetto, nel caso di nuovi insediamenti;
- distanza minima fra gli edifici e gli ostacoli (muri, alberi sempre verdi, altro) secondo la seguente formula: $D = h/\text{tg}25$, che è definita in base all'altezza solare nel periodo di minor soleggiamento (25° circa) ed all'altezza (h) che si oppone alla penetrazione del sole;

- i progetti di tutti i piani attuativi devono essere concepiti in modo da consentire il rispetto dei criteri relativi al contenimento dei consumi idrici;
- la progettazione del verde in tutti i piani attuativi deve essere concepita in maniera da favorire le condizioni climatiche sia degli spazi esterni che degli edifici, in particolare la progettazione deve essere improntata per incidere sui seguenti aspetti dell'ambiente urbano:
 - aspetto bioclimatico: ombreggiamento, evotraspirazione, riduzione della velocità del vento, abbattimento dei rumori;
 - aspetto ambientale: riduzione della corritività dell'acqua piovana, rallentamento delle velocità dei flussi idrici superficiali, riduzione del livello di inquinamento dell'aria;
 - aspetto estetico: potenziamento e tutela della biodiversità sia vegetale che animale, influenza sugli aspetti emozionale delle persone, complementarietà fra architettura, spazi verdi ed elementi architettonici di memoria documentale;
- almeno il 50% della superficie degli spazi pubblici deve essere permeabile all'acqua piovana. Nel caso si proceda alla monetizzazione totale o parziale degli standards urbanistici di cui all'articolo precedente la percentuale sopra definita dovrà essere opportunamente ridotta per compensare la mancata cessione delle aree a verde.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della L.R. n°14 del 17.06.2008, nelle zone di nuovo impianto (lottizzazioni, piani particolareggiati, ecc.) la pianificazione sostenibile dovrà essere coerente con le indicazioni progettuali contenute negli indirizzi di cui all'elaborato C del presente Piano. Inoltre in sede di pianificazione attuativa di insediamenti produttivi si dovrà procedere alla valutazione puntuale della pressione ambientale presunta, necessaria a quantificare le relative misure compensative degli impatti.

4.2 INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO

L'intervento edilizio diretto, che riguarda ogni attività di operatori pubblici e privati comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del Territorio Comunale, avviene mediante rilascio di permesso di costruire nei modi e forme di legge ed è subordinato alla corresponsione del contributo di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/2001.

Ai fini della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici valgono le seguenti direttive:

- negli edifici di nuova costruzione non sono computati, ai fini del calcolo del volume, della superficie utile lorda, della superficie non residenziale, della superficie coperta, dell'altezza dell'edificio, dei distacchi tra edifici e dei distacchi dai confini:
- il maggior spessore delle murature esterne, tamponature e o muri portanti oltre 30 cm;
- il maggior spessore dei solai intermedi e di copertura eccedente i 30 cm;

- tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento del livello di isolamento termico, acustico o di inerzia termica degli edifici, nonché all'ottenimento del comfort ambientale invernale ed estivo;
- le serre e verande solari, nonché tutti i maggiori volumi e superfici relativi a sistemi di captazione solare e/o ombreggiamento di facciate continue, pareti vegetali dinamiche, camini solari, condotte di ventilazione naturale e/o forzata e sistemi ad essi assimilabili, necessari al miglioramento energetico degli edifici e/o finalizzati alla captazione ed all'accumulo dell'energia solare o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento e/o ventilazione e/o controllo termo - igrometrico degli edifici nei mesi estivi, ai sensi della vigente normativa;
- i collettori solari ed i pannelli fotovoltaici sono a tutti gli effetti impianti tecnologici e quindi costituiscono volume tecnico in relazione ai parametri edilizi di cui al REC.